



Dipartimento di Prevenzione
Servizi Veterinari

ANAGRAFE SUINA

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI

Nuova norma nazionale e relative sanzioni in caso di irregolarità
Decreto Legislativo 200/2010

Tale avviso è rivolto a tutti gli allevatori di suini, compresi quelli destinati all'autoconsumo e all'ingrasso familiare. L'entrata in vigore del **D.Lvo 200 del 2010** detta le disposizioni relative all'identificazione (tatuaggi, marche auricolari) e alla registrazione (movimentazioni, registro di carico e scarico, etc.) di tutti gli allevamenti suini.

Gli aspetti principali della norma di cui sopra sono i seguenti:

- a.** le aziende in cui è detenuto **1 solo suino** destinato all'autoconsumo sono esentate dagli obblighi di registrazione e di possesso del registro di carico e scarico. **Il proprietario dell'animale è comunque tenuto a segnalarne il possesso al Servizio Veterinario**
- b.** l'allevamento familiare può detenere **al massimo 4 suini** da ingrasso per autoconsumo
- c.** per quanto riguarda la possibilità di macellazione dei suini a domicilio, **in tutti i casi** si deve far riferimento alle apposite Ordinanze **emesse annualmente dal Sindaco**
- d.** per le aziende in cui è detenuto più di 1 suino permane l'obbligo di comunicazione ai Servizi Veterinari dei dati risultanti dal **censimento annuale al 31 marzo di ogni anno**
- e.** permane l'obbligo di tenere aggiornato, nei tempi stabiliti e per tutte le voci previste, il **registro di carico e scarico** (allegato II) con tutte le movimentazioni; la vidimazione di tale registro da parte dei Servizi Veterinari non è più richiesta
- f.** è a carico del detentore degli animali l'obbligo di verifica della corretta identificazione di tutti gli animali presenti in azienda; eventuali irregolarità vanno sanate con una **nuova identificazione da annotare nel registro di carico e scarico garantendo la rintracciabilità degli animali**
- g.** le irregolarità per le operazioni sopra descritte e per altre comporta **sanzioni amministrative pecuniarie molto onerose** (art. 9)

Gli scriventi Servizi Veterinari rimangono a completa disposizione per l'interpretazione e l'applicazione del decreto in oggetto.